

AZIENDA SPECIALE REGIONALE "MOLISE ACQUE "

STATUTO

TITOLO I

(Principi generali)

Art. 1

(Natura giuridica e sede)

1. L'azienda speciale regionale "MOLISE ACQUE", d'ora in avanti Azienda, istituita ai sensi della legge regionale 1° dicembre 1999, n. 37, e successive modificazioni e integrazioni, è ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza della Regione Molise.
2. L'Azienda è dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale e statutaria, esercita attività di impresa secondo i principi di efficienza, di efficacia e di economicità ed è iscritta nel registro delle imprese.
3. L'Azienda ha sede centrale e legale a Campobasso, ed uffici decentrati sul territorio istituiti con provvedimento adottato dal Consiglio di amministrazione a maggioranza dei componenti.

Art. 2

(Finalità e compiti)

1. Nel rispetto degli atti di programmazione regionale e tenendo conto degli indirizzi impartiti dalla Regione, l'Azienda provvede alla gestione dei servizi idrici di captazione e grande adduzione di rilevanza regionale ed interregionale, compreso l'esercizio e la manutenzione degli impianti, nonché:
 - a) ove occorra, alla progettazione ed alla realizzazione di nuovi impianti;
 - b) ove la Regione lo richieda, all'assistenza tecnica e alla collaborazione per le attività regionali in materia di consumi e di risparmio idrici, di salvaguardia ambientale e risanamento delle acque, di controllo territoriale e di qualità delle acque.
2. Nell'esercizio della sua autonomia, l'Azienda può esercitare attività di impresa aventi carattere accessorio rispetto a quella istituzionale e porre in essere tutti gli atti e i negozi funzionali al perseguimento dei propri fini istituzionali e all'assolvimento degli impegni assunti per l'attuazione della programmazione regionale. In particolare, può partecipare a società di capitali o concorrere alla costituzione di società di capitali per l'espletamento di attività strumentali o di supporto ai servizi pubblici svolti.
3. L'Azienda può altresì, previa autorizzazione regionale, svolgere attività al di fuori dell'ambito territoriale di riferimento ed esercitare attività produttive in altri settori complementari o affini rispetto ai compiti istituzionali.

Art. 3

(Rapporti con la Regione)

1. Nel rispetto dell'autonomia di impresa dell'Azienda, la Regione Molise, anche attraverso atti di indirizzo e di programmazione:
 - a) individua gli obiettivi generali dell'Azienda;
 - b) conferisce il capitale di dotazione;
 - c) approva gli atti fondamentali di cui al comma 2;
 - d) esercita la vigilanza;
 - e) verifica i risultati della gestione ;
 - f) provvede alla copertura degli eventuali costi aggiuntivi di carattere sociale.
2. Ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 1 dicembre 1999, n. 37, e successive modificazioni e integrazioni, sono fondamentali i seguenti atti:
 - a) il piano - programma;
 - b) i bilanci economici di previsione pluriennale e annuale;

- c) il conto consuntivo;
- d) il bilancio di esercizio;
- e) il contratto di servizio;
- f) la carta dei servizi.

3. Gli atti fondamentali sono rimessi alla Giunta regionale, per l'approvazione, nel termine di dieci giorni dall'adozione delle relative delibere. Ove la Giunta regionale non si pronunci nei trenta giorni successivi al ricevimento, le deliberazioni divengono comunque esecutive.

4. Sono inoltre soggetti all'approvazione regionale le modifiche dello Statuto, il Regolamento di organizzazione e funzionamento e il Regolamento di amministrazione e contabilità.

5. I rapporti tra la Regione e l'Azienda sono altresì regolati dal contratto di servizio.

6. Nell'esercizio del potere di controllo e di vigilanza, la Giunta regionale previa diffida può disporre lo scioglimento degli organi dell'Azienda e la nomina di un commissario straordinario, laddove vengano rilevate gravi irregolarità di gestione, gravi difficoltà di funzionamento degli organi e reiterate violazioni di legge, dello Statuto, dei regolamenti o di direttive regionali, o venga accertato il mancato raggiungimento degli obiettivi per due esercizi consecutivi e senza adeguata motivazione.

Art. 4

(Rapporti con altri enti)

1. I rapporti dall'Azienda con l'Autorità di ambito, con gli enti locali e con altri enti sono disciplinati da norme e direttive regionali, nonché da accordi e convenzioni, e sono improntati ai principi della correttezza e della più ampia collaborazione.

2. Gli accordi e le convenzioni, che devono indicare l'oggetto, le modalità, gli oneri e i tempi della collaborazione, sono conclusi dal Presidente nel rispetto degli scopi, delle condizioni e delle modalità indicati nell'autorizzazione deliberata dal Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione delibera altresì l'adesione ad accordi e convenzioni proposti da altri soggetti.

Art. 5

(Contratto di servizio)

1. Il contratto di servizio indica le caratteristiche, i contenuti, i livelli qualitativi di erogazione del servizio che l'Azienda deve garantire per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel piano-programma, nonché i reciproci impegni ed i poteri di indirizzo e controllo spettanti alla Regione.

2. Obiettivo primario del contratto di servizio e la minimizzazione della tariffa e il più elevato standard qualitative dell'acqua erogata nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità,

3. Il contratto di servizio è approvato dalla Giunta regionale unitamente al piano-programma

Art. 6

(Carta dei servizi)

1. L'Azienda adotta una Carta dei servizi che fissa principi e criteri per l'erogazione del servizio e costituisce elemento integrativo dei contratti di fornitura.

2. La Carta dei servizi garantisce la regolarità, la continuità e la qualità del servizio in condizioni di eguaglianza e imparzialità di trattamento, nonché rapporti improntati alla cortesia, all'efficienza, all'efficacia e alla chiarezza e comprensibilità.

3. In particolare, la Carta dei servizi prevede:

- a) i criteri di misurazione della qualità del servizio;
- b) l'informazione circa le modalità di prestazione del servizio;
- c) le procedure di reclamo, con fissazione del termine massimo per la risposta;
- D) le sanzioni per il mancato rispetto degli impegni.

TITOLO II
(Organi)
Art. 7
(Organi dell'Azienda)

1. Sono organi dell'Azienda:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Direttore generale;
- d) il Collegio sindacale.

2. Le procedure di nomina, la durata in carica, le cause di incompatibilità, incumulabilità e decadenza sono disciplinate dalla legge regionale 1 dicembre 1999, n. 37, e successive modificazioni e integrazioni, dalla generale normativa regionale in materia di nomine di competenza della Regione e dal presente Statuto.

3. Al Presidente e ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale è corrisposto un'indennità di funzione, nella misura determinata sulla base dei criteri fissati con delibera della Giunta regionale, nonché il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 8
(Composizione del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da tre membri eletti dalla Regione ai sensi della legge regionale 12 settembre 2007, n. 24, e successive modificazioni ed integrazioni. Il Presidente è nominato anche al di fuori dei componenti il Consiglio di amministrazione.

2. Decadono dalla carica i componenti del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipano a due riunioni consecutive del Consiglio.

3. In caso di incompatibilità, decadenza, dimissioni o cessazione dalla carica di consigliere per qualsiasi motivo, il Presidente ne dà immediata notizia al Consiglio di amministrazione ed alla Regione. I nuovi nominati esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Art. 9
(Attribuzioni del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione svolge i seguenti compiti:

- a) fissa le linee strategiche e gli obiettivi dell'Azienda in attuazione della programmazione regionale in materia di territorio e di risorse idriche;
- b) delibera, su proposta del Direttore generale, il piano-programma, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio preventivo annuale, il bilancio di esercizio e il conto consuntivo;
- c) delibera, su proposta del Direttore generale, le tariffe da applicare;
- d) controlla il buon andamento della gestione e del servizio idrico;
- e) approva i progetti delle opere idrauliche e degli impianti a servizio di queste;
- f) delibera, con l'autorizzazione della Regione, la gestione extraregionale di servizi e l'esercizio di attività produttive in settori complementari o affini rispetto ai compiti istituzionali;
- g) delibera la costituzione di società di capitali o la partecipazione a società di capitali per l'espletamento di attività strumentali o di supporto ai servizi pubblici svolti, nonché l'adesione e la costituzione di associazioni e consorzi;
- h) delibera in ordine ad accordi e convenzioni;
- i) approva a maggioranza dei componenti le proposte di modifica allo Statuto dell'Azienda da sottoporre all'approvazione regionale;
- j) delibera a maggioranza dei componenti l'istituzione e la soppressione degli uffici decentrati sul territorio;
- k) approva a maggioranza dei componenti il regolamento di organizzazione e funzionamento ed il regolamento di amministrazione e contabilità, da sottoporre all'approvazione regionale, ed ogni altro eventuale regolamento interno;

- l) determina i misuratori e gli strumenti per un efficace controllo interno di gestione;
- m) nomina il Direttore generale e, su proposta di questo, i dirigenti dell'Azienda;
- n) delibera in merito alla struttura organizzativa dell'azienda e alla dotazione di personale;
- o) delibera l'assunzione di personale e l'affidamento di consulenze esterne;
- p) adotta le direttive generali per l'attività dell'Azienda;
- q) verifica i risultati della gestione e adotta i conseguenti provvedimenti;
- r) propone alla Giunta regionale le eventuali variazioni del capitale di dotazione necessari per conseguire il migliore equilibrio gestionale;
- s) delibera la contrazione di mutui, l'assunzione di finanziamenti, l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di diritti reali su beni immobili e, in genere, la spesa, gli acquisti, le alienazioni e i contratti che non rientrano nei compiti del Direttore generale;
- 1) determina sulla base dei criteri e delle direttive fissati della Regione gli emolumenti da corrispondere agli organi dell'Azienda;
- u) delibera su ogni altro argomento che la legge e lo Statuto non affidano alla competenza di altri soggetti.

Art. 10

(Funzionamento del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente ovvero su richiesta motivata di almeno due consiglieri, entro dieci giorni dalla richiesta.
2. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, dell'ora e del luogo della riunione e deve essere inviata a ciascun consigliere, a ciascun componente del Collegio sindacale e al Direttore dell'Azienda all'indirizzo da ciascuno formalmente indicato, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e, in caso di urgenza, almeno ventiquattrore prima, anche mediante telegramma, telefax o posta elettronica.
3. Alle riunioni partecipa il Direttore con voto consultivo, che deve essere verbalizzato unitamente alle motivazioni per le quali il Consiglio ritenga di discostarsene, e possono assistere i componenti del Collegio sindacale.
4. Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche. Possono essere invitati a partecipare, ai soli fini conoscitivi e con esclusione al momento del voto, i soggetti che il Consiglio di amministrazione ritenga utili per acquisire chiarimenti su questioni all'ordine del giorno.
5. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardami interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
6. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti, compresi il Presidente. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che la legge o lo Statuto prevedano una maggioranza diversa. A parità di voti prevale il voto del Presidente.
7. Di ogni riunione viene redatto dal segretario apposito verbale.
8. Le funzioni di segretario delle riunioni del Consiglio di amministrazione sono svolte da un dirigente o da un funzionario dell'Azienda nominato dal Presidente su designazione del Consiglio.

Art. 11

(Il Presidente)

2. Il Presidente, nominato dalla Regione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 1999 n. 37, ha la rappresentanza legale dell'Azienda e svolge in particolare i seguenti compiti:
 - a) convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione;
 - b) stipula il contratto di lavoro con il Direttore generale;
 - c) vigila sull'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione, sull'operato del Direttore generale e sul funzionamento delle strutture e dei servizi;
 - d) propone al Consiglio di amministrazione indirizzi, obiettivi e iniziative;
 - e) promuove l'integrazione delle attività dell'Azienda con altri soggetti gestori di servizi pubblici, nonché con le formazioni sociali, economiche e culturali della comunità regionale;

- f) attua le iniziative di informazione e di partecipazione previste dalla Carta dei servizi;
 - g) relaziona annualmente alla Giunta regionale sull'andamento dell'Azienda;
 - h) adotta, in caso di necessità e urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, con esclusione degli atti fondamentali, che devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio nella prima riunione utile e decadono in mancanza di ratifica;
 - i) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Azienda.
2. Il Presidente designa il componente del Consiglio di amministrazione delegate a sostituirlo, di volta in volta, in caso di assenza o impedimento.

Art. 12

(Il Direttore generale)

1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione; deve essere dotato di diploma di laurea, di idonei titoli professionali nonché di attitudini manageriali dimostrate nell'esercizio pluriennale di funzioni dirigenziali in pubbliche amministrazioni, enti, società, aziende pubbliche o private (*);
2. fermi restando i requisiti di cui al comma 1, il Direttore generale può essere scelto o tra i dirigenti dell'Azienda o della Regione o tra soggetti esterni sulla base di un avviso pubblico; in tale ultimo caso l'Azienda ha pure facoltà di utilizzare l'elenco predisposto dalla Regione Molise per incarichi di Direttore Generale (*).
3. Il rapporto di lavoro del Direttore generale ha la durata di cinque anni e può essere rinnovato. Il Presidente stipula il contratto e può risolverlo anticipatamente, su conforme deliberazione motivata del Consiglio di amministrazione e nel rispetto del codice civile e dei contratti collettivi, in caso di gravi irregolarità, di grave reiterata inosservanza delle direttive o di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati.
4. Il trattamento economico del Direttore generale è determinato dal Consiglio di amministrazione con riferimento a quello del Direttore generale della Regione.
5. L'incarico di Direttore generale è incompatibile con qualsiasi altro lavoro, dipendente o autonomo, e con qualsiasi prestazione anche di carattere occasionale dalla quale possa sorgere un conflitto con gli interessi e con le funzioni dell'Azienda. L'assunzione di incarichi temporanei di carattere professionale estranei all'Azienda è subordinata di volta in volta a specifica autorizzazione del Consiglio di amministrazione.
6. Il Direttore generale è responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati dal Consiglio di amministrazione, della realizzazione dei programmi e dei progetti attuativi e del loro risultato, nonché della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno. In particolare, il Direttore generale:
 - a) formula proposte al Consiglio di amministrazione e ne esegue le deliberazioni;
 - b) partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di amministrazione;
 - c) sottopone al Consiglio di amministrazione lo schema del piano-programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo e del conto consuntivo, accompagnati da apposita relazione;
 - d) presiede le commissioni di gara e di concorso salvo che, con provvedimento consiliare, la presidenza delle commissioni sia affidata ad altro dirigente in servizio nell'azienda o ad esperto esterno (*);
 - e) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e di transigere, nei limiti fissati di volta in volta dal Consiglio di amministrazione;
 - f) svolge le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
 - g) propone al Consiglio di amministrazione, previa consultazione con le organizzazioni sindacali, i provvedimenti riguardanti la dotazione organica;
 - h) attribuisce ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni, definisce gli obiettivi e attribuisce le risorse umane, finanziarie e strumentali;
 - i) coordina e controlla l'attività dei dirigenti, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

j) stipula i contratti e provvede sono la propria responsabilità agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale funzionamento dell'Azienda, nei casi ed entro i limiti previsti dalla legge e dal regolamento;

k) firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente;

l) esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge o dai regolamenti, o delegate dal Consiglio di amministrazione o dal Presidente;

m) espleta ogni altra attività non attribuita al Presidente, nel Consiglio di amministrazione o ai dirigenti.

7. Il Direttore generale può con apposito provvedimento delegare parte delle funzioni proprie ad altri dirigenti, fermo restando la sua responsabilità nei confronti del Consiglio di amministrazione.

(*)

Art 13

(Il Collegio sindacale)

1. Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente, e di due membri supplenti ed è nominato dalla Regione ai sensi dell'articolo 13 della Legge regionale 1 dicembre 1999, n. 37, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I componenti del Collegio sindacale sono nominati per cinque anni. Decade dall'ufficio il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante lo stesso esercizio a due riunioni del Collegio.

3. Il Collegio sindacale svolge i compiti attribuiti dal codice civile e, in particolare:

a) vigila sugli aspetti contabili dell'Azienda;

b) presenta al Consiglio di amministrazione una relazione sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo;

c) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa;

d) riferisce tempestivamente ogni irregolarità al Presidente, che ne informa immediatamente il Consiglio di amministrazione, ed alla Regione per consentirne l'attività di controllo e di vigilanza;

4. Il Collegio delibera a maggioranza dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

5. I sindaci, anche individualmente, hanno il diritto di assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione, possono procedere in ogni momento ad ispezioni e controlli, hanno accesso agli atti e ai documenti dell'Azienda e possono chiedere notizie agli amministratori, al Direttore generale ed ai dirigenti sull'andamento delle attività dell'Azienda.

6. I componenti del Collegio sindacale non possono far parte di commissioni o comitati comunque istituiti nell'ambito dell'Azienda, né ricevere da questa incarichi di studio o di consulenza.

TITOLO III

(Organizzazione)

Art. 14

(Struttura organizzativa)

1. La struttura organizzativa dell'Azienda fa capo al Direttore generale e si articola in sottostanti strutture di livello dirigenziale, corrispondenti alle principali aree funzionali dall'Azienda nonché, eventualmente, alla realizzazione di specifici progetti, e in unità operative di livello non dirigenziale.

2. L'individuazione delle strutture di livello dirigenziale e il numero massimo delle posizioni di responsabilità dirigenziale collegate a specifici progetti è determinato dal Regolamento di organizzazione e funzionamento.

3. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore generale, istituisce di volta in volta con atto di organizzazione, nel rispetto del Regolamento, le posizioni dirigenziali di progetto e le unità operative non dirigenziali.

* Commi modificati con Delibera di Giunta regionale n. 287 del 24 marzo 2009

Art. 15
(Organizzazione del lavoro)

1. Nel rispetto della legge, dei contratti collettivi e dei Regolamenti, le modalità di organizzazione del lavoro del personale addetto ai servizi dell'Azienda si ispirano ai seguenti criteri:
 - a) efficienza ed economicità;
 - b) soddisfazione dell'utenza;
 - c) flessibilità delle strutture;
 - d) determinazione di precise responsabilità gestionali;
 - e) valorizzazione delle risorse umane.
2. L'Azienda può ricorrere a incarichi e a consulenze esterne a contenuto tecnico-specialistico per esigenze connesse con i suoi fini istituzionali alle quali non possa far fronte con personale interno.

Art. 16
(Personale)

- 1.La. dotazione organica del personale e le sue successive variazioni sono approvate dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore generale.
2. Al personale dell'Azienda si applica, senza necessità di recepimento espresso, la disciplina giuridica ed economica risultante dai contratti collettivi di lavoro del comparto Regioni e Autonomie locali.
3. Il rapporto di lavoro del personale dell'Azienda è incompatibile con qualsiasi altro lavoro, dipendente o autonomo, e con qualsiasi incarico attribuito non espressamente autorizzato in via preventiva dal Direttore generale.
4. I dirigenti rispondono del raggiungimento degli obiettivi assegnati dal Direttore generale. Ad essi spetta, nei limiti dell'incarico conferito:
 - a) la direzione della struttura affidata e del relativo personale;
 - b) l'espletamento di incarichi di funzioni consultive, di ispezione e vigilanza o di studio e ricerca;
 - c) l'esercizio del potere di spesa e di gestione nei limiti delle funzioni e delle competenze assegnate;
 - d) la responsabilità dei procedimenti, l'individuazione dei responsabili dei procedimenti e le connesse funzioni di vigilanza e di controllo anche sostitutivo;
 - e) la formulazione di proposte al Direttore generale.

Art. 17
(Regolamenti)

1. Su proposta del Direttore generale, il Consiglio di amministrazione a maggioranza dei componenti approva il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Azienda e il Regolamento di amministrazione e contabilità.
2. Il Regolamento di organizzazione e funzionamento, in particolare:
 - a) definisce la struttura organizzativa dell'Azienda individuando le posizioni di responsabilità dirigenziale, il numero massimo delle posizioni dirigenziali di progetto ed i criteri per l'istituzione di queste ultime e delle unità operative non dirigenziali;
 - b) disciplina l'ufficio per le relazioni con il pubblico ed individua le misure preposte a un efficace sistema di controllo interno;
 - c) definisce le procedure per la nomina dei responsabili delle unità organizzative;
 - d) definisce le modalità per la gestione e amministrazione del personale, prevede le procedure di assunzione, individua gli strumenti contrattuali che possono essere utilizzati per l'acquisizione del personale;
 - e) disciplina l'esercizio del diritto di accesso.
3. Il Regolamento di organizzazione e funzionamento può prevedere l'adozione di altri regolamenti interni o atti di organizzazione disciplinandone il procedimento di formazione e di approvazione.
4. Il Regolamento di amministrazione e contabilità:
 - a) definisce le modalità per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile interna;
 - b) deferisce le procedure per il controllo di gestione e per la redazione dei bilanci;

- c) deferisce la disciplina di appalti, forniture e spese in economia;
- d) disciplina le procedure per la vendita e le concessioni d'uso del patrimonio ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge regionale 1 dicembre 1999, n. 37, e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO IV

(Gestione patrimoniale, economica e finanziaria)

Art. 18

(Capitale di dotazione e patrimonio)

1. Il capitale di dotazione dell'Azienda è costituito dai beni mobili e immobili, compresi i fondi liquidi, assegnati dalla Regione all'atto dell'istituzione dell'Azienda o successivamente.
2. L'Azienda può incrementare il proprio patrimonio con i beni comunque acquisiti nell'esercizio delle sue attività.
3. I beni mobili e immobili, materiali e immateriali, sono classificati, descritti e valutati in apposito inventario, distinguendo i beni in proprietà dai beni affidati dalla Regione in gestione.
4. L'Azienda può vendere beni appartenenti al patrimonio a servizio delle opere acquedottistiche dismesse o da dismettere, con le modalità di cui all'articolo 21, comma 5, della legge regionale 1 dicembre 1999, n.37, e rilasciare concessioni d'uso del patrimonio a titolo oneroso.
5. Le vendite e le concessioni di cui al comma 4 sono regolate dal Regolamento di amministrazione e contabilità.

Art. 19

(Finanziamento degli investimenti)

1. Per il finanziamento degli investimenti l'Azienda provvede mediante:
 - a) i fondi all'uopo accantonati;
 - b) l'utilizzo di altre fonti di finanziamento e autofinanziamento;
 - c) i contributi in conto capitale dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici;
 - d) i prestiti anche obbligazionari;
 - e) l'incremento del fondo di dotazione conferito dalla Regione.

Art. 20

(Piano programma)

1. Il piano-programma è lo strumento programmatico generale che fissa le scelte e individua gli obiettivi assunti dall'Azienda, le risorse da impegnare, i tempi di realizzazione, i risultati attesi e gli indicatori di valutazione, secondo gli indirizzi determinati dalla Regione.
2. In particolare, il piano-programma indica:
 - a) le linee di sviluppo e di miglioramento dei servizi e delle attività aziendali, tenendo conto della evoluzione socioeconomica della Regione;
 - b) il programma degli investimenti finalizzati alla manutenzione, allo sviluppo, al potenziamento ed all'innovazione tecnica e gestionale;
 - c) le modalità di finanziamento dei programmi di investimento;
 - d) la politica del personale e i modelli organizzativi e gestionali.
3. il piano-programma viene aggiornato annualmente, in occasione dell'aggiornamento del bilancio pluriennale, ed evidenzia la coerenza tra gli indirizzi della Regione e l'attività svolta nell'esercizio precedente dall'Azienda, il grado di soddisfazione degli obiettivi assegnati, le ragioni degli eventuali scostamenti e le misure adottate o che si intendono adottare per porvi rimedio.
4. Il piano-programma è redatto in forma di progetto dal Direttore generale, è deliberato dal Consiglio di amministrazione ed è trasmesso alla Giunta regionale unitamente al contratto di servizio.
5. La Giunta regionale e l'Azienda stipulano, entro novanta giorni dall'approvazione del piano programma, un apposito contratto di servizio in cui vengono sottoscritti i reciproci obblighi ed impegni, compresi quelli riguardanti i contenuti economico-finanziari e le relative coperture, al fine

precipuo del raggiungimento degli obiettivi indicati dallo stesso piano - programma;

6. Può essere disposta la revoca del Consiglio quando per due esercizi consecutivi l'Azienda non consegna, senza adeguata motivazione, gli obiettivi e le scelte indicati nel piano – programma e specificati nel contratto di servizio.

Art. 21

(Bilancio pluriennale)

1. Il bilancio pluriennale di previsione è redatto in coerenza con il piano - programma, ha durata triennale, è scorrevole ed è aggiornato annualmente in relazione al piano – programma, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile lasso di inflazione che formano oggetto di apposita distinta evidenziazione.

Art.22

(Bilancio preventivo annuale)

1. L'esercizio aziendale coincide con l'anno solare.

2. Il bilancio preventivo annuale redatto in termini economici secondo lo schema tipo approvato con decreto del Ministero del Tesoro, è deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 15 ottobre di ogni anno precedente e non può chiudere in deficit.

Art. 23

(Conto consuntivo)

1. Entro il 31 marzo, il Direttore generale presenta al Consiglio di amministrazione il conto consuntivo della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, sentito il Collegio sindacale.

2. Il Consiglio di amministrazione delibera entro il 15 aprile il conto consuntivo e lo trasmette, con propria relazione entro i cinque giorni successivi, al Collegio sindacale per la relazione che deve essere presentata. unitamente al conto consuntivo. alla Giunta regionale entro il 30 maggio.

3. L'eventuale utile di esercizio deve essere destinato nell'ordine:

a) alla costituzione o all'incremento del fondo riserva;

b) alla costituzione o all'incremento del fondo rinnovo impianti;

c) al fondo di finanziamento dello sviluppo degli impianti nell'entità prevista dal piano- programma.

4. L'eccedenza è versata alla Regione con le modalità da essa stabilite, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda.

5. Il consiglio di amministrazione, ove si verificano perdite di esercizio, deve analizzare in apposito documento le cause che le hanno determinate ed indicare i provvedimenti adottati per il contenimento delle stesse e le azioni per ricondurre in equilibrio la gestione.

Art. 24

(Bilancio di esercizio)

1. Al fine di consentire funzioni di controllo e di raffronto con i dati di Aziende similari ed operanti in analoghi settori, il conto consuntivo viene riclassificato, elaborato ed integrato per la redazione del bilancio di esercizio in conformità a quanto previsto dal codice civile.

2. Il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, viene redatto secondo lo schema ed i criteri previsti dal codice civile.

3. Il bilancio di esercizio è corredato da una relazione, redatta dal Consiglio di amministrazione, illustrativa dell'andamento della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui l'Azienda ha operato, da cui devono risultare gli elementi previsti dall'art. 2428 del codice civile.

4. Il Consiglio di amministrazione delibera entro il 15 aprile il bilancio di esercizio e lo trasmette al Collegio sindacale per la relazione di competenza, da presentare alla Giunta regionale, unitamente al bilancio di esercizio, entro il 30 maggio.